



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria

Proposta nr. 24 del 31/01/2012 -
Determinazione nr. 278 del 01/02/2012

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte dalla gestione di una cava.

Società CAVA DI SARONE Srl - Bacino estrattivo "CAVA "VALLON" ubicato in Comune di Caneva (PN

PREMESSA

1.Fatto

La Società CAVA DI SARONE Srl, con sede legale in via Vallone n. 47 in Comune di Caneva (PN), ha presentato alla Provincia di Pordenone domanda di autorizzazione alle emissioni datata 04.08.2011 (pervenuta il 09.08.2011 ed assunta al prot. n. 60935 del 10.08.2011) ai sensi dell'art. 269 come previsto dall'art. 281 c. 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'attività esistente estrazione, lavorazione e commercializzazione di rocca calcarea del bacino estrattivo denominato "CAVA VALLON", ubicato in Comune di Caneva.

E' stato comunicato l'avvio del procedimento con richiesta di integrazioni con nota prot. n. 65799 del 06.09.2011. Con nota datata 14.10.2011 (assunta al prot. n. 74828 del 18.10.2011) la società ha inoltrato le integrazioni richieste.

Con lettera prot. n. 75770 del 24.10.2011 è stato richiesto il parere di competenza al Comune di Caneva (secondo quanto previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

Con nota prot. n. 17707 del 01.12.2011 (pervenuta il 06.12.2011 ed assunta al prot. provinciale n. 86030 del 13.12.2011), il Comune di Caneva ha comunicato che la società è in possesso di autorizzazione paesaggistica con decreto n. 123 del 02.03.2009 rilasciato dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

L'attività della ditta consiste nell'estrazione, lavorazione e commercializzazione di rocca calcarea.

Dalla relazione tecnica inviata, si evince che la Società intende chiedere l'autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera generate dalla movimentazione e dalla lavorazione del carbonato di calcio; la società è in possesso dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla regione Friuli Venezia Giulia con D.G.R. n. 3906 del 20.11.2001 per i due punti esistenti di emissioni convogliate n. 1 e 2.

2.Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente:

- Relazione tecnica con descrizione delle lavorazioni
- Tav. 1: estratto mappa catastale
- Tav. 2: estratto PRGC
- Tav. 3: estratto carta tecnica regionale
- Tav. 4: planimetria dell'area di cava

- Tav. 5 : emissioni convogliate indicazione dei camini
- Documentazione integrativa

3.Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: "Norme in materia ambientale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
2. il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
3. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport" (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
4. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico" (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
5. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1999);
6. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
7. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);
8. l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 7 del 22.06.2011, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia.

4.Motivazione

La decisione si fonda

- sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e sottoscritta in data 10.01.2012. Alla luce della medesima istruttoria tecnica, si ha motivo di ritenere che le emissioni derivanti dall'attività proposta (punti di emissione convogliata n. 1 - filtro zona mulino macinazione e n. 2 - filtro zona silos e emissioni di tipo diffuso), per la natura stessa dell'attività, i macchinari usati nelle varie fasi del processo, la quantità e qualità delle materie prime utilizzate nonché i metodi adottati per ridurre le emissioni convogliate e diffuse, rientrano nel campo di applicazione dell'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/06.
- sulla nota del Comune di Caneva (PN) prot. n. 7707 del 0112.2011 (pervenuta il 06.12.2011 ed assunta al prot. provinciale n. 86060 del 13.12.2011),

L'istruttoria tecnica sottoscritta con ARPA FVG ed il parere del Comune di Caneva sono conservati nella pratica.

Si intende revocare, con effetto dalla data di esecutività del presente atto, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Regione Friuli Venezia

Giulia con D.G.R. n. 3906 del 20.11.2001 in quanto si riportano nel presente atto tutti i punti di emissione presenti presso l'attività.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE DETERMINA

1. Decisione

Di autorizzare la Società CAVA DI SARONE Srl, con sede legale in via Vallone n. 47 in Comune di Caneva (PN), alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di gestione e coltivazione del bacino estrattivo denominato "“CAVA “VALLON”", ubicato in Comune di Caneva (PN).

Di revocare, per le motivazioni riportate nelle premesse e con effetto dalla data dalla data della presente autorizzazione, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con D.G.R. n. 3906 del 20.11.2001.

2. Prescrizioni emissioni convogliate

La Società deve rispettare i seguenti obblighi:

- a) garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

Punto di emissione: 1 (filtro zona mulino macinazione)	<i>Portata: 24000 m³/h Quota dal p.c. :17.3 m</i>
Punto di emissione: 2 (filtro zona silos)	<i>Portata: 14000 m³/h Quota dal p.c. : 19.8 m</i>
Polveri totali	10 mg/Nm ³

- b) Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- c) Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
- d) La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
- e) Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
- f) Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
- il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
- g) La Società deve effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti (punti

di emissione n. 1 e n. 2). I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'impianto produttivo per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.

h) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.

i) La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.

3.Prescrizioni emissioni diffuse

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sulla base della miglior tecnologia disponibile devono essere convogliate; le emissioni diffuse devono essere contenute nel maggior modo possibile.
2. La Ditta è tenuta a rispettare le prescrizioni contenute nell'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/06 relative al contenimento delle emissioni di polveri e, in particolare:
 - a) per il trasporto dei materiali polverulenti in ingresso/uscita dal luogo in cui si svolge l'attività, devono essere utilizzati automezzi dotati di copertura fissa o di idonei teli di copertura;
 - b) nella movimentazione dei materiali polverulenti all'interno del luogo in cui si svolge l'attività devono essere utilizzati possibilmente dispositivi chiusi; laddove non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si deve mantenere, possibilmente in modo automatico, una adeguata altezza di caduta e deve essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'uso di deflettori oscillanti;
 - c) qualora le fasi di scarico e carico avvengano all'aperto tramite pala meccanica o altri mezzi, senza possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni polverulente, dovranno essere adottati idonei accorgimenti tecnici e/o organizzativi al fine di limitare la formazione di polveri diffuse;
 - d) nella fase di stoccaggio dei materiali polverulenti (cumuli di materie prime) devono essere prese, qualora necessario, idonee misure per il contenimento delle emissioni diffuse (ad esempio costruzione di barriere frangivento, copertura degli stessi con teli, ecc...);
 - e) le strade ed i piazzali (aree di transito e manovra) dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse. In particolare devono essere assicurate la costante umidificazione dei piazzali e delle aree maggiormente soggette al transito di veicoli e, per le superfici pavimentate con materiali impermeabili (asfalto, cemento, ecc), la periodica pulizia, con maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi.

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.

4. Avvertenze

1. La durata dell'autorizzazione è fissata in 15 (quindici) anni dalla data della presente determinazione.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.
5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o rinnovare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa anche alla società, al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA, al Comune di Caneva (PN), all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale e alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.
7. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
8. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
9. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
10. La mancata osservanza di quanto riportato nel paragrafo “2. Prescrizioni emissioni convogliate” e “3. Prescrizioni emissioni diffuse” può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
11. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

5.A chi ricorrere

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 01/02/2012

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 01/02/2012 00:54:26

IMPRONTA: 07DEE3C9A583B4E1EDEA4B87472F1D0ADA3803FA9E87138B72384FDF38EB5D3
DA3803FA9E87138B72384FDF38EB5D36119FC17612FE8D59FEA9BE3A61E2D08
6119FC17612FE8D59FEA9BE3A61E2D0855ED63EFA0FBBBE66CCE2300B40B1687
55ED63EFA0FBBBE66CCE2300B40B1687A5D502830C414496046C2C86370D5462